



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Alessandro Volta"

**I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno,
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing serale**
Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino - 27100 PAVIA

segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596

e-mail info@istitutovoltapavia.it pec: pvis006008@pec.istruzione.it

sito: www.istitutovoltapavia.it

Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia tel 0382525796 fax 0382528892

Scuola superiore in ospedale- Scuola in casa circondariale

CF 80008220180 P.I. 01093720181 codice IPA UFC1IF



Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l'Educazione,
la Scienza e la Cultura



I.I.S. "A. VOLTA" (PV)
Member of UNESCO
Associated Schools



Circolare n.111
Prot. n.6233/c3

Ai docenti

Al personale ATA

Agli studenti

Ai genitori/esercenti la patria potestà

Al sito dell'istituzione scolastica

Sezione Sicurezza

Sezione Comunicazioni scuola famiglia

Pavia, 14 ottobre 2019

Oggetto: Disposizioni concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Visto il D.lgv 165/2001;

Visto il Testo Unico D.lgv 297/1994 art. 10;

Visto il DPR 275/1999 artt. 3, 4, 8;

Visti i CCNL 2003/2005 e 2006/2009

Viste le norme civilistiche che riguardano la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori del Codice Civile artt. 2047 e 2048;

Considerata la necessità di garantire un'adeguata vigilanza degli alunni, con particolare riferimento a quelli minorenni;

SI DETTANO

le regole di comportamento relative alle modalità di accesso e alla vigilanza sugli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" – sede centrale di Via Abbiategrasso, 38 e Succursale Liceo Artistico di Via Riviera, 39, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere e applicare, così come le famiglie e gli studenti.

Per la sua massima diffusione se ne dispone la pubblicizzazione mediante circolare pubblicata sul registro elettronico e sul sito web della scuola.

Le regole di comportamento in materia di vigilanza vanno ad integrare quanto disposto dal Regolamento di Istituto e le disposizioni in materia di sicurezza.

PREMESSO CHE

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche il personale ATA e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico.

Spetta al DSGA predisporre, attraverso il piano delle attività, l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, qualora richiesto.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo per garantire la sicurezza degli studenti.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che: presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni sui rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti.

Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Direzione e ai fiduciari.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che la sorveglianza dovrà essere svolta, nel primo quadrimestre, dal docente precedente dell'ora precedente l'intervallo e nel secondo quadrimestre dal docente dell'ora successiva. Si sottolinea che nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I docenti assegnati alla vigilanza degli spazi esterni, di pertinenza dell'istituzione scolastica, sono tenuti a garantire l'adeguata sorveglianza e il rispetto da parte degli studenti del divieto di fumo.

I docenti referenti per la sorveglianza antifumo vigileranno sull'osservanza del divieto, procedendo alla contestazione delle infrazioni e verbalizzandole.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, LABORATORI, AULA MAGNA

Durante il tragitto classe – palestra, laboratori, aula magna e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. Se l'ora di educazione fisica coincide con la prima ora, gli alunni si recheranno direttamente in palestra; se l'ora coincide con l'ultima ora, gli alunni usciranno dall'edificio senza tornare in aula.

6. USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti educativi, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non far uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (ad esempio, recupero di materiale).

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici del piano che sono tenuti ad essere agevolmente e prontamente reperibili.

Se un alunno si presenta a scuola in ritardo, al di fuori dello spazio di flessibilità concesso e privo di giustificazione, questo dovrà essere ammesso alle lezioni e il docente annoterà il ritardo sul registro di classe.

7. VIGILANZA SUGLI STUDENTI DISABILI

La vigilanza sugli studenti in situazione di handicap psichico, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico o, se presente, dall'educatore.

8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni minori presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita da scuola avviene con la vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico.

All'uscita da scuola al termine delle lezioni gli alunni minorenni dovranno essere sempre ritirati da un genitore. I genitori impossibilitati a ritirare i figli possono delegare, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni ed allegheranno copia dei documenti di riconoscimento che consegneranno al referente di plesso.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita in modo che il ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

La famiglia è tenuta a fornire le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

I genitori che desiderino autorizzare i propri figli minori a tornare a casa da soli al termine dell'orario scolastico dovranno farlo in forma scritta mediante apposito modulo, consegnato allo studente ad inizio anno scolastico, nel quale forniranno le loro motivazioni, adeguatamente sostenute dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, sollevando l'Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma e al di fuori dell'area di pertinenza della scuola.

I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura e provata reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

10. PAUSA PRANZO

La vigilanza sugli alunni nei periodi della pausa pranzo è affidata ai docenti che svolgono la lezione del pomeriggio. Gli studenti devono rimanere nelle loro aule, evitando di recarsi in quelle altrui.

11. INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni:

- **In caso di malessere o malore lieve** l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo Soccorso o dal docente/collaboratore scolastico. Se tale malessere si risolve, l'alunno può essere riaccompagnato/rimanere in classe, in caso contrario sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise e opportune istruzioni.
- **In caso di incidenti o malori di una certa gravità** sarà valutata da parte del docente presente la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare subito il 118.
- In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili l'alunno dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico o da personale a disposizione nell'istituto.
- **Al verificarsi di un infortunio** gli insegnanti devono produrre immediatamente apposita dichiarazione dettagliata tendente a descrivere la dinamica dell'accaduto. Non sono ammessi ritardi nella presentazione della relazione.

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati,

l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno, che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In ogni caso di incidente, malore o infortunio deve essere garantita all'alunno adeguata sorveglianza, anche se il coincide con la fine delle lezioni.

12. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe nel caso che si rendesse necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero di partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.

13. RESPONSABILITA' DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47, comma 1, lettera a) CCNL 29/11/2007 – TAB. A). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo e nella pausa pranzo, a supporto dei docenti.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

- ✓ Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe;
- ✓ Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato
- ✓ Durante l'intervallo e durante la pausa pranzo a supporto dei docenti
- ✓ Durante l'ingresso e l'uscita da scuola.

Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

Il presente documento confluirà in un apposito Regolamento che verrà approvato dai competenti organi collegiali.

Confidando nella consueta e proficua collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Professoressa. Bellati Paola
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993